



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

(integrativo del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

*Approvato con atto di Giunta Provinciale n. 94 del 25/03/2008
e modificato con atto di giunta n.261 del 10/09/2010*

a cura del Segretario Generale Dott. Mattioli

REGOLAMENTO
SULL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
A SOGGETTI ESTERNI ALL’ENTE
(integrativo del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

Art. 1
(Definizione della tipologia di incarichi esterni)

1. Le norme del presente capo disciplinano l’atto di conferimento di un incarico da parte del Dirigente ad un soggetto esterno che riguarda la prestazione di:
 - a) studio (svolgimento di un’attività di studio nell’interesse dell’amministrazione, con consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte);
 - b) ricerca (sulla base di una specifica e preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione);
 - c) consulenza (richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della Provincia);
 - d) collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale di elevato contenuto professionale, sulla base di specifici progetti;
 - e) attività autonoma d’opera intellettuale sia in forma professionale che occasionale, come regolata dagli articoli 2229-2238 del codice civile.

2. L’incarico esterno rimane regolato da una delle seguenti forme contrattuali:
 - a) “contratto di lavoro autonomo di natura professionale” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l’oggetto delle prestazioni stesse;
 - b) “contratto di lavoro autonomo di natura occasionale” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, una attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;
 - c) “contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi:
 - 1) assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
 - 2) collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
 - 3) non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);
 - 4) necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell’apporto del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l’unicità della responsabilità del medesimo.

3. In tali casi l’incarico può essere conferito:
 - a) a professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l’esercizio delle quali l’iscrizione è obbligatoria ovvero a società di professionisti;

- b) a esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
- c) a esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;
- d) a dipendenti pubblici o privati;
- e) a soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico;
- f) a soggetti appartenenti ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e funzioni svolte, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dell'incarico da assegnare.

4. Di norma, in relazione all'incarico conferito, i soggetti devono essere in possesso del requisito minimo necessario di qualificazione professionale costituito dalla laurea magistrale o titolo equivalente. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli albi professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dalla Provincia;
- c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Provincia;
- d) abbiano un contenzioso con la Provincia;
- e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. La Provincia, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnic o — professionali interne.

2. L'Amministrazione Provinciale, in deroga al principio di valorizzazione e prevalenza delle risorse tecnico-professionali interne di cui al comma precedente, può affidare incarichi professionali a soggetti esterni all'Ente, esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, dalla seguente tipologia:

- a) attività professionale autonoma;
- b) attività occasionale;
- c) attività di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) attività di collaborazione coordinata a progetto.

3. La tipologia scelta dovrà essere esplicitata preventivamente nell'atto di conferimento e dovrà avere finalità di collaborazione, studio, ricerca o consulenza.

4. Il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà e ricadere in materie di competenza dell'Ente.

5. Non rientrano nella disciplina del presente capo:

- a) gli incarichi conferiti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- b) gli incarichi per la redazione degli strumenti urbanistici ovvero di supporto alla redazione degli stessi, per i quali necessita l'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli;
- c) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- d) la rappresentanza in giudizio e il patrocinio della Provincia;
- e) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
- f) le prestazioni professionali rese da soggetti esterni in materia di formazione ed aggiornamento del personale;
- g) le prestazioni professionali rese da soggetti esterni in qualità di relatori o partecipanti a convegni, manifestazioni, incontri culturali, che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;
- h) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e delle commissioni di concorso di qualunque tipo.
- i) gli incarichi conferiti per attività comportanti prestazioni di natura artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni.

Art. 3

(Conferibilità degli incarichi esterni)

Gli incarichi di cui all'articolo precedente potranno essere conferiti, a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali, nei seguenti casi:

- a) inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente;
- b) impossibilità di espletamento degli incarichi da parte del personale dipendente per indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) necessità di svolgere attività e prestazioni che riguardano oggetti e materie di particolare complessità e specificità;
- d) necessità di utilizzare l'apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate.

Art. 4

(Contenuto della determinazione di affidamento di incarichi)

1. La determinazione a contrattare del Dirigente, nel dare conto esplicitamente del rispetto dei seguenti presupposti e criteri:

- a) rispondenza dell'incarico a obiettivi e progetti specifici e determinati dall'amministrazione, riferibili alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nello specifico programma dell'incarico approvato dal Consiglio, sui quali sia stata preventivamente acquisita la valutazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria, limitatamente agli incarichi di studio, consulenza e ricerca;
- b) coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione, fermo restando il divieto di ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie;
- c) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione ovvero impedimenti temporanei, di natura organizzativa, che impediscono al dirigente di poter far leva sui propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività;

- d) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- e) indicazione della durata temporanea dell'incarico, che non può in ogni caso essere superiore al mandato del Presidente;
- f) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;

contiene lo schema di convenzione o disciplinare di incarico con la specificazione dei seguenti elementi essenziali:

- 1) l'oggetto della prestazione e le modalità dell'incarico;
- 2) il titolo di studio e le competenze professionali richieste per l'espletamento dell'incarico;
- 3) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- 4) la durata e il luogo di esecuzione dell'incarico;
- 5) il compenso previsto;
- 6) le penali per ritardata esecuzione e le cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto;

ed indica le modalità e criteri di selezione dell'incaricato ovvero qualora se ne ravvisi la necessità per la formazione di un elenco di soggetti disponibili a prestare la loro opera articolato anche per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.

2. Il conferimento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza.

Art. 5

(Il Responsabile del procedimento)

1. Nei casi in cui si procede al conferimento dell'incarico a un soggetto esterno è Responsabile del procedimento il Dirigente del Servizio competente, o un soggetto dallo stesso individuato, il quale esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge durante tutte le fasi di affidamento e svolgimento dell'incarico.

2. Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti attività:

- a) predisporre tutti gli atti necessari all'individuazione dell'incaricato secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Regolamento;
- b) verifica, con cadenza periodica, il corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista scelto, che siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite con il contratto;
- c) laddove rilevi gravi inesattezze nell'adempimento è tenuto a segnalarle senza ritardo al Dirigente competente e ad adottare i necessari atti conseguenti.

3. Sono attuate forme di coordinamento e di collaborazione tra il Dirigente del Servizio competente, il Responsabile del procedimento e i soggetti esterni affidatari dell'incarico ferma restando la piena autonomia di questi ultimi.

Art. 6

(Motivi di esclusione del conferimento degli incarichi)

L'Amministrazione Provinciale non può conferire incarichi esterni a professionisti, o Studi associati, i cui componenti:

- a) siano parenti, o affini, sino al quarto grado, del Presidente della Provincia, degli Assessori, dei Consiglieri o dei Dirigenti conferenti l'incarico;
- b) siano conviventi, come documentabile dallo stato di famiglia che l'interessato dovrà produrre, dei soggetti indicati alla precedente lettera a);
- c) siano titolari, amministratori o dipendenti, con poteri di rappresentanza in Società, Enti o Istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Provinciale derivanti da appalti di opere, servizi o forniture;
- d) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera, con carattere di continuità, in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera c);
- e) siano rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza;
- f) siano dipendenti della Provincia o delle proprie Aziende Speciali o delle Società con prevalente capitale della Provincia, collocati in aspettativa;
- g) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
- h) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati e documentati, in precedenti in carichi conferiti da questa Provincia;
- i) siano cessati dal rapporto di lavoro con questa Amministrazione da meno di cinque anni, in caso di pensione anticipata di anzianità, come sancito dall'art. 25, 1 comma, della L. n. 724/1994;
- j) abbiano a proprio carico Sentenze definitive di condanna per i reati contemplati dalle Leggi antimafia o che, comunque, determinino incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione;
- k) siano sottoposti a misure di prevenzione;
- l) siano stati condannati, con Sentenza passata in giudicato o non ancora definitiva, per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici, ai sensi della normativa vigente;
- m) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
- n) siano amministratori, o comunque dotati di rappresentanza, in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o concordato preventivo;
- o) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Art. 7

(Requisiti richiesti ai soggetti esterni cui conferire l'incarico)

1. Il conferimento dell'incarico professionale a un soggetto esterno non può prescindere dal requisito minimo della specializzazione universitaria.
2. Il requisito di cui al comma precedente si intende soddisfatto se il soggetto esterno è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio accademici:
 - o Laurea Specialistica (LS);
 - o Laurea Vecchio Ordinamento (VO).
3. Il soggetto esterno a cui sia affidato l'incarico professionale dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. precedente.

Art. 8

(Criteri di scelta dei professionisti)

1. Gli atti con i quali si conferiscono gli incarichi per le collaborazioni esterne, se di importo superiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art.1, comma 173, della L. n. 266/2005, vanno trasmessi alla competente Sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
2. Nell'affidamento degli incarichi d'importo superiore a €20.000,00, IVA esclusa, il Dirigente competente dovrà attenersi ai seguenti elementi:
 - a) valutare il requisito della specializzazione universitaria;
 - b) valutare l'esperienza professionale nell'ambito cui l'incarico afferisce, prestando attenzione particolare agli incarichi assolti in precedenza;
 - c) valutare il curriculum di studio, le specializzazioni e le personali attitudini;
 - d) valutare il compenso richiesto.
3. Nell'affidamento di incarichi di importo inferiore, il Dirigente potrà derogare ai principi di cui al comma precedente, motivando tuttavia le esigenze tecnico - operative e di convenienza economica che sono a fondamento della scelta.
4. Nell'affidamento degli incarichi il Dirigente competente applicherà, quando possibile, un principio di rotazione tra i professionisti e eviterà il cumulo di incarichi.

Art. 9

(Contratto)

1. Il rapporto tra l'Amministrazione Provincia e l'incaricato del servizio viene regolato mediante apposito contratto.
2. Ogni incarico deve essere affidato per uno scopo specifico a un soggetto determinato.
3. Salvo i casi particolari in cui è necessario garantire continuità nello svolgimento di un determinato incarico, per la natura e l'oggetto dello stesso, non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.
4. Non può essere rinnovato l'incarico per lo stesso oggetto, se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. Il rinnovo dell'incarico non può eccedere la durata di un anno.

Art. 10

(Contenuto del contratto)

1. Il contratto deve indicare:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) la normativa applicabile al caso concreto;
 - c) i tempi di esecuzione dell'incarico e la penale applicabile in caso di ritardo;
 - d) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo
 - e) i criteri e le modalità in base ai quali si potrà procedere alla verifica circa la qualità della prestazione o del servizio svolto;

- f) i casi specifici in cui la Pubblica Amministrazione, in conformità con quanto stabilito agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento, ha facoltà di risolvere il contratto ovvero revocare l'incarico, oltre alle modalità di utilizzo del lavoro già effettivamente eseguito dal professionista al momento della risoluzione o della revoca;
- g) il diritto della Provincia di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- h) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per le ipotesi in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità prestabilite e per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali incompatibili con quello affidato.

2. Nei casi in cui il professionista operi presso uno studio associato, nel contratto dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario intercorrerà esclusivamente tra l'Amministrazione e il professionista scelto.

Art. 11

(Esenzione da responsabilità verso i terzi)

1. La Provincia è sollevata da ogni responsabilità per i danni a terzi eventualmente provocati dall'affidatario nello svolgimento dell'incarico.

2. Il soggetto incaricato deve presentare idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi, la cui adeguatezza viene stabilita dal Dirigente competente.

Art. 12

(Corrispettivi degli incarichi)

1. I corrispettivi degli incarichi sono comprensivi di spese e onorari.

2. Per il calcolo del corrispettivo spettante al professionista si fa riferimento agli eventuali tariffari approvati dai rispettivi Ordini o Collegi professionali.

3. Quando le tariffe professionali indicano un minimo e un massimo per scaglioni di valore, si applicano le tariffe minime; altrimenti si fa luogo alle riduzioni massime consentite.

4. In ogni caso, i corrispettivi sono calcolati e liquidati applicando le tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico.

5. Le spese vengono rimborsate al professionista sulla base di idonea documentazione fornita dallo stesso e previa verifica della regolarità fiscale, fatte salve espresse disposizioni di Legge in materia.

6. Il pagamento dei corrispettivi avviene di regola al termine dell'incarico e sulla base di un parere di congruità della spesa, rilasciato dal Dirigente competente o dal Responsabile del procedimento di cui all'art.7 del presente Regolamento, se nominato. Tale parere sarà basato sulla verifica dell'applicazione corretta delle tariffe professionali o, in assenza di tariffari ufficiali, sulla analisi di tariffe applicate in casi analoghi o similari.

7. La liquidazione del corrispettivo dovuto al professionista avverrà a seguito di una verifica sull'attuazione di quanto contenuto sul contratto stipulato.

8. In casi particolari, nel contratto può essere espressamente prevista la corresponsione del compenso a scadenze predeterminate durante lo svolgimento dell'incarico. Il saldo avviene comunque al termine dell'incarico.

9. Nessun rapporto d'incarico può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa necessaria.

Art. 13

(Trattamento previdenziale)

1. I soggetti esterni coi quali la Provincia stipula il contratto per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata dell'INPS.

2. La Provincia, in veste di Committente, provvederà a corrispondere il versamento dei contributi dovuti.

Art. 14

(Regime di efficacia degli incarichi di consulenza)

1. Il Dirigente competente cura che i contratti relativi agli incarichi affidati a soggetti esterni siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, completi del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, pena l'avvio obbligatorio del procedimento disciplinare a suo carico.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. n.244/2007 i contratti di cui al comma precedente acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia.

3. L'Amministrazione Provinciale pubblica, altresì, sul proprio sito istituzionale i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della L. n.244/2007, modificativa dell'art. 1, comma 127, della L. n. 662/1996.

Art. 15

(Risoluzione del contratto)

1. Fatta salva l'applicazione delle penalità previste nel contratto, l'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando non vengono rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico pattuiti mediante il contratto;
- b) quando il professionista non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

2. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 16
(Revoca dell'incarico)

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno, per qualsiasi ragione, il rapporto fiduciario con il soggetto esterno, ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. Quando l'Amministrazione Provinciale intende revocare l'incarico deve darne avviso all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno dieci giorni prima. La revoca è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.
3. E' fatta comunque salva la corresponsione, da parte della Provincia, all'incaricato delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Art. 17
(Registro degli incarichi)

1. Per consentire un efficiente controllo e monitoraggio degli incarichi conferiti, nonché dei soggetti incaricati, è istituito un registro degli incarichi presso il Servizio "Affari Generali".
2. Nel registro sono annotati tutti gli incarichi conferiti, con indicazione dei seguenti dati:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) durata prevista per l'espletamento;
 - c) compensi previsti per il professionista;
 - d) dati identificativi relativi ai soggetti incaricati;
 - e) estremi della Determinazione Dirigenziale di conferimento dell'incarico.
3. Gli incarichi sono registrati in ordine cronologico, con numerazione progressiva annuale, a cura del Servizio "Affari Generali", su comunicazione del Dirigente conferente l'incarico, o dal Responsabile del procedimento se nominato, entro dieci giorni dalla loro adozione.
4. A corredo del registro deve risultare un elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti annualmente incaricati, con indicazione per ognuno dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo.

Art. 18
(Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi)

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007, si stabilisce il limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi nella misura del 7% della spesa annua del personale dell'anno solare precedente, come desumibile dalle certificazioni dovute dall'Ente in materia di spesa del personale.

Art. 19
(Efficacia, pubblicità dell'incarico ed altri adempimenti)

1. Sia la determina a contrattare che la determina di conferimento dell'incarico sono pubblicati in pari tempo all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune e comunicati al Servizio Personale e al Servizio Bilancio e Finanze.

2. L'incarico decorre dalla data di pubblicazione della determina di conferimento sul sito web del Comune. L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

La medesima sanzione è prevista in caso di mancata acquisizione preventiva della valutazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ove prevista come obbligatoria.

3. Con cadenza trimestrale il Servizio Economico Finanziario inoltra alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti i provvedimenti di conferimento di incarichi esterni per i quali ha rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel trimestre precedente il cui importo di spesa è superiore a €5.000.

4. In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, il Dirigente invia la relativa determina al Servizio Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno quattro giorni prima dell'instaurazione del rapporto.

5. Il Servizio Risorse Umane provvede con cadenza semestrale all'invio degli elenchi degli incarichi completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 20

(Disposizioni generali di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.